



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005 e, in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTA la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare l'art. 26, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, con il quale l'Ufficio per lo sport ha assunto la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 32 novembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al Dr. Flavio SINISCALCHI l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo sport dell'11 luglio 2022 con il quale la dr.ssa Marilena Parente, Coordinatore del Servizio II "Promozione Sport di base e relazioni internazionali", è tenuta a curare tutti gli adempimenti giuridici e amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale per l'esercizio in Italia, sia stabile sia temporaneo, delle professioni sportive;

VISTA l'istanza della sig.ra EVANS Samantha Elizabeth, pervenuta a questo Dipartimento il 25.07.2023 prot. n. 10863, con la quale ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di *International Mountain Leader*, conseguito in Irlanda il 30 giugno 2022 e rilasciato dalla *Mountain Training Board Ireland*, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di Media Montagna;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VALUTATO che la sig.ra EVANS Samantha Elizabeth dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane con nota del 06.10.2023 prot. n. 452, è in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di Media Montagna ex legge n.6/1989.

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di *International Mountain Leader* rilasciato in data 30 giugno 2022 dalla *Mountain Training Board Ireland*, con sede in Irlanda, alla sig.ra EVANS Samantha Elizabeth, cittadina britannica nata a Farnborough (Regno Unito) il 17 aprile 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio stabile in Italia della professione di Accompagnatore di Media Montagna ex legge n. 6/1989.

Articolo 2

La sig.ra EVANS Samantha Elizabeth è autorizzata all'esercizio stabile, sul territorio italiano, della professione di Accompagnatore di Media Montagna, come definita a livello nazionale dal rispettivo profilo professionale e previa iscrizione all'albo professionale degli Accompagnatori di Media Montagna, come previsto all'art.4 della L. 6/1989.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina, si evidenzia che l'iscrizione all'albo abilita l'Accompagnatore di media montagna all'esercizio della professione medesima con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
Marilena Parente